

Conto cointestato con firma disgiunta e decesso di uno dei contitolari

di BIAGIO VIGORITO

Con l'ordinanza in commento, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dalle due figlie di una signora deceduta nei confronti del convivente della madre, nominato erede testamentario, e nei confronti della banca presso la quale la defunta ed il suo convivente avevano un conto cointestato.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte l'uomo, al momento del decesso della convivente cointestataria del conto, aveva proceduto al prelievo di tutte le somme ivi depositate.

Le figlie della cointestataria, pertanto, agivano in giudizio nei suoi confronti davanti al Tribunale di Roma per vedere riconosciuta la loro quota di eredità. Le attrici fondavano la propria domanda sull'assunto che, dopo la morte della propria madre, il convivente aveva proceduto al prelievo dell'intera somma depositata sul conto corrente cointestato senza alcuna opposizione da parte della banca depositaria della somma.

La domanda veniva rigettata dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte d'appello capitolina. Si giungeva così innanzi agli ermellini.

I giudici di legittimità respingevano il ricorso argomentando dalla considerazione che il conto corrente in questione era cointestato ed a firma disgiunta: sulla base di ciò, pertanto, il cointestatario superstite era pienamente legittimato ad agire sul medesimo e a prelevare l'intero importo. Sulla base della disciplina del contratto bancario, infatti, costituisce specifico obbligo della banca permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell'ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto.

Con l'ordinanza in commento, dunque, la Suprema Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, in caso di deposito bancario cointestato con facoltà degli intestatari di compiere sul medesimo operazioni attive e passive anche in maniera disgiunta fino all'estinzione del rapporto, viene a realizzarsi, ai sensi dell'art. 1854 c.c., una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari; pertanto il cointestatario,

anche dopo la morte dell'altro, ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intero saldo del conto, e l'adempimento così conseguito ha per la banca effetto liberatorio verso gli eredi dell'altro contitolare¹.

Sulla base di tale assunto, perciò, la banca non può impedire al cointestatario superstite di disporre della somma presente sul conto, ma anzi è obbligata ad assecondare le sue richieste, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell'ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto (rapporti che nella fattispecie in esame, come correttamente ricordato dalla Corte d'Appello, sono stati oggetto di definizione in via transattiva).

Ne consegue che, nel caso di specie, le attrici non risultano avere alcun titolo per agire nei confronti dell'istituto bancario, giacché la condotta di quest'ultimo non può essere ritenuta contraria a diritto. Le medesime pertanto, per poter far valere la loro qualità di eredi della cointestataria defunta e tutelare così i propri diritti successori, possono agire unicamente nei confronti del cointestatario il quale, nell'ipotesi che ci occupa, ha prelevato dal conto l'intera somma, dunque anche quella destinata alla successione della defunta.

¹ In tal senso, Cass. civ., n. 15231/2002 e Cass. civ., n. 12385/2014.